

## **ACCORDO DI COLLABORAZIONE**

**TRA**

Il Dipartimento di Biologia Ambientale (di seguito denominato Centro) con sede e domicilio fiscale in Roma P.le Aldo Moro, 5 C.F. n. 80209930587, rappresentato dal Direttrice prof.ssa Maria Maddalena Altamura

**E**

l’Associazione di Promozione Sociale Underwater Pro Tour APS (nel seguito denominata “Associazione”) con sede e domicilio fiscale in Via del Saraceno 60 – 58012 Isola del Giglio, C.F. n 01688750536 rappresentata dal rappresentante legale, Gianmaria Vettore

### **PREMESSO**

- che le Parti sono interessate ad una reciproca collaborazione finalizzata all’effettuazione di attività di utilità sociale nel settore della tutela ambientale;
- che è interesse delle Parti formalizzare attraverso apposito atto convenzionale tale rapporto di collaborazione;

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **ART. 1**

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

#### **ART. 2**

Con il presente accordo e per tutta la durata prevista, le parti si impegnano ad una collaborazione scientifica e ad attività di interesse generale per la società civile concernenti i seguenti temi di ricerca e tutela ambientale:

- Sensibilizzazione e coinvolgimento di subacquei sportivi in attività di monitoraggio e tutela ambientale attraverso la raccolta di dati e informazioni mediante approcci di *Citizen science* sviluppati al fine di incrementare la scala spaziale delle osservazioni;
- Identificazione di aree caratterizzate dalla presenza di rifiuti di origine antropica e di attrezzi da pesca persi nelle acque dell’isola del Giglio, per organizzare futuri eventi di pulizia mirati e sensibilizzare turisti, pescatori e comunità locale sul tema della dispersione dei rifiuti in mare e delle sue conseguenze.
- Valutazione lungo tutto il periplo dell’Isola del Giglio della presenza di individui della specie *Pinna nobilis* sopravvissuti ai recenti eventi di mortalità di massa che hanno interessato l’intero bacino del Mediterraneo;

#### **ART. 3**

Le Parti convengono che la collaborazione di cui al precedente art. 2 debba essere svolta a condizione di reciprocità.

#### **ART. 4**

L’Associazione dichiara la propria disponibilità a promuovere, anche su proposta della Sapienza:

- conferenze illustrate concernenti le attività svolte;

#### ART. 5

I Responsabili scientifici dell'accordo di collaborazione in argomento sono:

- per il Centro Dipartimento di Biologia Ambientale, il Dr. Edoardo Casoli e il Dr. Daniele Ventura
- per l'Associazione Underwater Pro Tour APS il Sig. Gianmaria Vettore

#### ART. 6

I risultati delle attività sviluppate in forza del presente atto saranno di proprietà comune. Eventuali pubblicazioni dei risultati ottenuti nell'ambito del rapporto di collaborazione, verranno effettuate previa intesa tra le Parti. In caso di risultati brevettabili, questi saranno di proprietà comune e verranno depositati congiuntamente, fatto salvo il diritto morale degli autori/inventori ai sensi delle vigenti leggi e nel rispetto dell'effettivo apporto inventivo.

Con appositi accordi successivi verranno disciplinati gli aspetti inerenti la co-titolarietà, la gestione della proprietà intellettuale e le azioni e attività rivolte alla valorizzazione, ed allo sfruttamento industriale e/o commerciale dell'invenzione e i relativi diritti patrimoniali.

#### ART. 7

Le Parti si impegnano a tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di essa. In particolare, i loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto della presente Convenzione. Il presente accordo non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva dell'università per fini commerciali, e/o pubblicitari. Tale utilizzo, straordinario e/o estraneo all'azionale istituzionale, dovrà esser regolato da specifici accordi, approvati dagli organi competenti e compatibili con la tutela dell'immagine dell'Università.

L'utilizzazione dei loghi, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto di cui all'Art.2 del presente atto, richiederà il consenso della parte interessata.

#### ART. 8

Oltre alle forme sopra riportate, potranno essere individuate e realizzate anche altre modalità di collaborazione, nei termini ritenuti più idonei per il conseguimento dei fini oggetto dell'accordo.

#### ART. 9

Il presente accordo di collaborazione avrà durata di anni 1 a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato per un uguale periodo di tempo, previo accordo sottoscritto dalle parti. Alla scadenza dell'accordo le parti redigeranno una relazione valutativa sulla collaborazione e sui risultati raggiunti nonché sugli obiettivi futuri.

#### ART. 10

Ciascuna delle parti potrà recedere dal presente accordo con preavviso di almeno 1 mesi. Tale preavviso dovrà essere notificato alla controparte con lettera raccomandata A.R o con PEC.

## ART. 11

Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente accordo, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività. L'utilizzo degli spazi della Sapienza sarà disciplinato dal "Regolamento per l'utilizzo temporaneo e/o occasionale dei locali e degli spazi interni ed esterni di proprietà dell'Università degli Studi di Roma La Sapienza" emanato con D.R. 3284/2017.

## ART. 12

Il personale di entrambe le Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art.20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Il personale di entrambe le parti, compresi eventuali collaboratori esterni dalle stesse comunque designati, sarà tenuto, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando all'uopo apposita dichiarazione.

Gli obblighi previsti dall'art.26 del D.Lgs 81/2008 e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante. Tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.

## ART. 13

In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente contratto, la questione verrà in prima istanza definita in via amichevole. Qualora non fosse possibile, il foro competente sarà quello di Roma.

## ART. 14

Il presente accordo, redatto in modalità digitalet è soggetto a registrazione ai sensi dell'Art. 4 della tariffa parte seconda, allegata al DPR. 131/1986. Le spese di registrazione faranno carico alla parte richiedente. Le spese per l'imposta di bollo sono a carico del Centro sui fondi di ricerca di Edoardo Casoli.

## ART. 15

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate che i dati personali forniti, anche verbalmente per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente accordo, vengono trattati esclusivamente per le finalità dell'accordo, mediante consultazione, elaborazione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, qualora ne facciano richiesta per il perseguitamento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, qualora lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle Parti contraenti, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione della convenzione.

## ART.16

Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente informate e di acconsentire espressamente che i dati personali forniti, anche verbalmente, o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente Accordo vengano trattati esclusivamente per le finalità dello stesso e di quanto previsto dal D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 come modificato dal D.lgs.101/2018 di adeguamento al Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (General Data Protection Regulation – GDPR)”.

Art. 17

Il presente accordo viene sottoscritto in modalità digitale in un unico originale informatico. Esso è soggetto all'imposta di bollo che verrà assolta dal Centro – Dipartimento di Biologia Ambientale in modo virtuale come da Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 87826 del 10/11/2016

Roma, li 30/04/2021

ASSOCIAZIONE



IL CENTRO DI SPESA

Il Direttore .....